

Comunicazione a:

FARMACIE

Rimunerazione dei medicinali in caso di difficoltà di approvvigionamento

L'allegata direttiva del UFSP del 2 luglio 2024 definisce in modo vincolante i criteri per la fatturazione e la presa a carico da parte degli assicuratori malattia dei medicinali in caso di difficoltà di approvvigionamento.

In particolare, formalizza opportunamente il principio generale secondo cui nella ricerca di un medicamento sostitutivo di quello prescritto occorre procedere per gradi secondo la sequenza

1. alternativa omologata in Svizzera
2. importazione di un medicamento ai sensi dell'Art 49 cpv1 OAMed
3. fabbricazione di una formula magistrale

Ciò significa che, salvo eccezioni adeguatamente motivate e provate, le casse malati non pagheranno più le formule magistrali tariffate secondo l'EMT se un prodotto equivalente è omologato e disponibile in uno Stato estero riconosciuto.

Questa disposizione è conforme al principio di economicità, ritenuto che i prezzi calcolati secondo i parametri dell'EMT risultano notevolmente superiori a quelli del farmaco estero anche conteggiando i costi di importazione.

È inoltre conforme al principio di qualità, visto che per le preparazioni magistrali si applicano delle norme di buona fabbricazione semplificate rispetto alle GMP valide per il settore industriale.

Per i dettagli si rimanda alla direttiva.

Si ricorda che non è lecito sostituire un farmaco non figurante nell'Elenco delle Specialità con una preparazione magistrale ai sensi dell'EMT. Parimenti, un medicamento estero non può essere fatturato come preparazione magistrale.

Inoltre i prezzi di fabbricazione secondo l'EMT devono essere calcolati sulla base del lotto effettivamente fabbricato, ovvero tenendo conto dei costi effettivi e non in base al quantitativo dispensato (vedi EMT, disposizioni generali, cifra 1.9 d).

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini